

SI RIPORTANO A SEGUIRE
A SCOPO ILLUSTRATIVO
ALCUNI ESTRATTI DEL VOLUME

DIRITTO ALL'AMBIENTE
Edizione 2017

Diritto all'ambiente Edizioni - 2017

DIRITTO ALL'AMBIENTE - Edizione 2017
MANUALE PRATICO DI USO COMUNE PER LA DIFESA GIURIDICA
DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI

Diritto all'ambiente - Edizioni
Via Cesare Battisti n. 115 - 05100 Terni
Tel. 0744/301558; Fax 0744/301609
edizioni@dirittoambiente.net

www.dirittoambientedizioni.net

© copyright Diritto all'ambiente - Edizioni

ISBN 978-88-97388-15-9

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)
sono riservati per tutti i Paesi.

“Diritto all'ambiente” è un marchio registrato con il n. 0001501756 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale a carico di tutti coloro - soggetti privati o pubblici - che operino plagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine.

Cura dell'impaginazione
staff tecnico di “Diritto all'ambiente - Edizioni”
Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
presso Leoni Grafiche s.n.c.
05022 Amelia - Via Europa, 78/80

PARTE PRIMA

**Problemi generali
di principio e di procedura
per le azioni giuridiche
a tutela dell'ambiente e degli animali**

§ 1. LE AZIONI GIURIDICHE A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI

1.1 “Denunce”, “esposti” & simili: che confusione...

Quando ci troviamo di fronte a casi di danno verso l'ambiente o verso gli animali, istintivamente, come prima reazione, pensiamo di inviare un *esposto*. Immaginiamo, infatti, che qualsiasi caso o realtà di negativa incidenza ambientale o di aggressione verso animali possa essere affrontato con tale mezzo. Nel nostro senso comune di vedere collettivo, infatti, l'*esposto* è lo strumento principe per denunciare qualcosa a qualche autorità, sperando che quest'ultima poi intervenga per affrontare e risolvere il problema.

In realtà non è affatto così. E anzi poi andiamo a scoprire che l'“esposto” in se stesso come strumento giuridico non esiste. Ne consegue che è necessario avere ben presente una minima informazione e formazione su quello che sono le regole giuridiche ed i connessi strumenti procedurali per attivare in modo proficuo una segnalazione ad una autorità pubblica in grado di affrontare e risolvere il caso segnalato.

Ma per raggiungere questo obiettivo minimale, in assenza del quale non agiremmo in modo costruttivo, è necessario un inquadramento generale delle connesse regole normative. Dobbiamo - infatti - preventivamente individuare quali sono gli organi pubblici deputati come competenza in questi settori, e quali sono le regole normative e procedurali che possiamo di volta in volta attivare per raggiungere il nostro obiettivo.

Va premesso in questo contesto che, naturalmente, non tutti gli organi pubblici possono e devono intervenire su tutto, e contestualmente non tutto ciò che ci sembra illegale sotto il profilo della nostra comune visione corrisponde automaticamente a qualcosa di illecito sotto il profilo delle regole normative. Infatti in ogni settore della nostra vita sociale possono essere attuati comportamenti e si verificano fatti che assumono, per senso comune, un valore antisociale o comunque negativo. Il campo ambientalista ed animalista è ricco di tali fenomeni. Ma non tutto ciò che appare come scorretto sotto il profilo ambientalista ed animalista è sempre e comunque un illecito rilevante a livello giuridico. In altre parole, spesso ci troviamo di fronte a realtà che, pur essendo evidentemente negative per la collettività, non configurano un illecito formale, ma devono essere affrontate a livello politico, sociale e culturale; distinguere bene questi due campi totalmente diversi è necessario e propedeutico per una efficace azione giuridica in ogni iniziativa a difesa dell'ambiente e degli animali.

E dunque, il concetto di illecito ambientale (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è ambientalmente scorretto o dannoso. Questo confine è spesso fonte di equivoci operativi a livello procedurale.

Ecco - dunque - che in questo contesto appare di importanza primaria la colpevolezza, intesa come l'atteggiamento - a livello di volontà - antidoveroso del soggetto agente, che ha poi cagionato dinamicamente il fatto-reato.

La colpevolezza può assumere diverse forme: il dolo e la colpa sono quelle di diretta e comune incidenza nei reati ambientali (sussiste poi anche la preterintenzione, presente nell'art 544 ter c.p. ultimo comma - maltrattamento aggravato dalla morte: il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente).

3.3 Il dolo e la colpa

Il *dolo* è la coscienza e volontà dell'azione e, dunque, sussiste una volontà specifica e preordinata dell'individuo verso quello specifico evento illecito; la *colpa* è imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, per la sussistenza del reato colposo, quindi, occorre che manchi la volontà dell'evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo.

Quando il soggetto pone in essere a livello comportamentale un'attività basata sull'uno o sull'altro aspetto automaticamente scatterà a suo carico la responsabilità penale (dolosa o colposa) per quel fatto che oggettivamente siamo andati ad accertare. Ma è la pubblica accusa che deve ricercare le prove della responsabilità soggettiva e non viceversa.

In molti reati a danno dell'ambiente e degli animali il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo.

In difetto di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull'elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico del soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto.

Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il dolo ordinario vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell'evento.

Nel dolo eventuale - invece - la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all'evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente).

Infatti il dolo eventuale si ha quando l'agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli.

Esiste - pertanto - un' accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell'evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa

possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Dunque, il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà è ciò che caratterizza il dolo eventuale.

In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede la volontà dell'evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale adempimento – che resta onere della P.G. – non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata ad una presunta ed automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che l'azione è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà. E cioè che l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionarla.

Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un'intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali..

Che cosa deve provare la P.G. per delineare il dolo eventuale? Praticamente l'accettazione in capo al soggetto agente di un rischio concreto (al contrario della colpa cosciente che resta nell'ambito di un'azione che non prevede volontarietà: la differenza sta nel fatto che in questo caso l'imputato accetta di correre un rischio che non è concreto ma astratto, ovvero compie un'azione in cui ci sono dei margini di rischio ma non così elevati da rendere il rischio probabile e quasi certo, ma solo possibile).

In pratica, e siamo consci di usare un termine improprio ma che scriviamo solo a fini di esemplificazione espositiva, ci troviamo con il dolo eventuale in una situazione di “colpa equivalente al dolo” secondo il caso concreto, con la inderogabile necessità che deve in concreto essere dimostrata dalla P.G., senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

Ma il dolo eventuale può essere applicato – secondo i casi – anche in molti altri reati ambientali. Si pensi, a esempio, agli incendi boschivi che sono in genere classificati come dolosi (con dolo ordinario) o colposi. Ma nel caso di alcuni incendi apparentemente colposi, un più attento esame delle dinamiche tecniche oggettive e dei comportamenti soggettivi potrebbe portare a classificare quell'incendio come originato da azione derivante da dolo eventuale.

Si pensi ad un grande incendio boschivo con effetti devastanti. E ad una origine da bruciatura di stoppie e/o ramaglie o altri rifiuti agricoli operata in totale violazione di leggi e regolamenti, all'interno dell'area boscata o in zona strettamente attigua, senza alcuna precauzione, abbandonando il fuoco, con condizioni meteorologiche proibitive e vento sfavorevole, evitando alle prime fiamme di avvertire

i soccorsi, con modalità tali da ben poter far prevedere all'agente un evento di diffusione di fiamme quasi certo e comunque molto probabile... Sono tutti dati da valutare attentamente per verificare se in quel caso specifico la condotta è stata improntata a colpa gravissima o siamo nel dolo eventuale (quello che sopra abbiamo definito - impropriamente a fini suggestivi "colpa equivalente al dolo").

Infine, va sottolineato che nei reati a danno degli animali la colpa viene utilizzata per mascherare abili forme di dolo (e non solo eventuale ma anche di tipo diretto ed ordinario). Il concetto di dolo eventuale è molto importante nei reati a danno di animali che andremo ad analizzare, introdotti nel capo IX bis del codice penale e punibili tutti a titolo di dolo, perché permette la punibilità in situazioni di estrema gravità, al limite con la colpa cosciente.



Esempio...

Il titolare di un depuratore comunale sa bene che non deve consentire il riversamento da autospurgo di rifiuti liquidi violando le regole di legge in quanto l'impianto oggettivamente non può recepire oltre un certo limite e sarà costretto alla fine ad aprire sistematicamente il "by-pass" (scarico di emergenza) per far finire tutto il carico inquinante sul corso d'acqua sottostante. L'evento è certo, prevedibile e non aleatorio. E dunque accettato dal titolare, anche se non voluto in via diretta e specifica. Non può essere colpa.

7.3 Il rapporto tra i nuovi delitti ambientali del codice penale, i reati già previgenti di settore ed i pregressi “reati satelliti”

Le nuove fattispecie di delitti ambientali introdotti nel codice penale non si innestano certamente su un vuoto normativo generale pregresso e su un terreno privo di legislazioni di settore pregresse, ma sono destinate a inserirsi e convivere in un contesto già esistente di norme a tutela dell'ambiente con le quali devono convivere.

Quale rapporto può esistere - dunque - oggi tra le varie normative sanzionatorie in materia ambientale, alla luce delle novità introdotte dai delitti ambientali in questione?

Si pone a questo punto il problema pratico di creare una visione di coordinamento tra le varie norme che si sono susseguite nel tempo per redigere una gradazione sanzionatoria applicativa ragionevole ed equilibrata. Delineare nel sistema normativo in esame una “progressione gerarchica applicativa degli illeciti ambientali” consente in concreto di avere per tutti - in primo luogo per gli operatori di PG - un quadro generale del campo e del livello di intervento che si va a compiere nelle varie funzioni e competenze.

Certamente i nuovi delitti ambientali non si applicano a tutti gli illeciti in materia di ambiente e salute pubblica. E come si relazionano con le altre normative sanzionatorie già esistenti?

Soprattutto, che fine fanno i c.d. “reati satelliti” che sono stati utilizzati con funzione supplente rispetto ai delitti ambientali che fino a ieri mancavano nel nostro ordinamento giuridico?

È necessario delineare un riposizionamento, appunto gerarchico, di tutti gli illeciti passati e presenti per capire come delineare una ragionevole dosimetria di applicazione in relazione alle varie fasce di violazioni ambientali ed a danno della salute pubblica.

L'introduzione delle fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale impone oggi - in primo luogo per la polizia giudiziaria - la necessaria individuazione e qualificazione commisurata all'effettivo pericolo o evento: nasce dunque - inevitabilmente - una scala gerarchica penale ad effetto progressivo secondo le fattispecie che si vanno a documentare già nei primissimi atti di PG.

L'ideale sarebbe, in un prossimo passaggio di riassetto dell'intera materia ambientale, azzerare totalmente la miscellanea di norme sparse nei diversi testi di legge stratificati nel tempo, che rendono difficoltosa la loro percezione per tutti e scrivere un nuovo testo unitario e completo.

Ma - allo stato - questa è solo una speranza, ed oggi dobbiamo adeguarci alla realtà attuale che è ben diversa.

La realtà attuale è la stratificazione storica delle norme, a volte non coordinate tra loro ed anzi spesso con rischio di sovrapposizione o di contrasto.

Per un'ipotesi manualistica di non coordinamento tra norme che si sono susseguite nel tempo - e conseguente a forte rischio di contrasto di lettura ed interpretativo - si pensi al delicatissimo confine giuridico tra la parte terza e la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 con riferimento alla disciplina del rapporto tra "scarico" e "rifiuto liquido". Un tema di estrema e primaria importanza, ma dove non è mai stato delineato in modo chiaro un perfetto allineamento tra le due parti normative, nonostante il fatto che questo confine di disciplina riguarda anche la gestione illegale dei rifiuti liquidi pericolosi con forte infiltrazione anche della criminalità mafiosa nel settore che sfrutta abilmente gli equivoci di distonie normative per tentare impunità giudiziarie - spesso in modo vincente - in questo lucrosissimo affare criminale.

A questo punto, riteniamo sia necessario creare una vera e propria gerarchia di illeciti penali ambientali (soprattutto in materia di rifiuti e scarichi) ed danno della salute pubblica, dividendo gli stessi illeciti in tre fasce di livelli: livello basso, livello medio, livello alto.

7.4 Una "progressione gerarchica applicativa degli illeciti ambientali" divisa in tre fasce: "livello basso", "livello medio", "livello alto"

Il livello basso. Si possono ricomprendere in questo livello tutti gli illeciti "ordinari" in materia di rifiuti e scarichi, ma anche connessi ad altre normative ambientali (come - ad esempio - quelli in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica).

Si tratta di quelle violazioni che sono esenti da ogni aspetto criminale in senso stretto, e soprattutto lontane dai grandi scempi ambientali e senza alcun collegamento con forme criminali associate ed organizzate. In questo contesto continuano a poter essere applicate le singole leggi speciali di settore previgenti con i loro relativi specifici (seppur spesso blandi) sistemi sanzionatori.

Si pensi, ad esempio, ai reati di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti aziendali, ipotesi sanzionatorie che nella scala gerarchica degli illeciti in materia di rifiuti sono certamente ad un livello molto distante dai grandi crimini ambientali oggetto della recente novella normativa.

Ebbene, queste due ipotesi sanzionatorie possono essere certamente applicate come in passato, di regola, rispetto a tali fatti che in se stessi sono certamente illeciti, ma collocati su una "fascia bassa" e non raggiungono indubbiamente i livelli massimi di illegalità.

Sono illeciti che possono, come sempre, sussistere in ipotesi isolata o in collegamento con altri reati anche esterni. Si pensi, ad esempio, ad un deposito incontrollato di rifiuti significativo che insiste su un'area di particolare pregio paesaggistico ambientale (ad esempio, una zona umida protetta perché di particolare pregio ambientale). In tale caso, seppur si tratta di un illecito di "fascia bassa", il maggiore impatto verso l'ambiente sensibile aggrava la situazione e verrà - dunque - contestata anche la concorrente violazione della normativa in materia di vincoli paesaggistici-ambientali.

PARTE SECONDA

Casi pratici di applicazione della normativa a tutela dell'ambiente e degli animali

Allo scopo di evitare noiose illustrazioni manualistiche di leggi e decreti nelle varie tematiche ambientali ed a difesa degli animali, proponiamo di seguito ai lettori una serie di casi pratici esemplificativi nel contesto dei quali sarà delineata la disciplina giuridica di settore delle varie materie.

Una nostra scelta editoriale per proporre una esposizione più dinamica e pratica dei principi giuridici nei campi in esame



Il Caso

Un privato o un'associazione nota la progressiva realizzazione su un'area privata o pubblica di quello che - a prima vista e secondo il senso comune - appare come una discarica di rifiuti abusiva. Ove vengono riversati rifiuti omogenei (ad esempio materiali da demolizione edile) o rifiuti misti e disomogenei (scarti artigianali, residui commerciali, materassi, calcinacci, elettrodomestici, cartoni, copertoni etc...). L'area interessata dal riversamento appare frequentata da soggetti ignoti che, verosimilmente di notte, riversano sul posto tali materiali approfittando della scarsa vigilanza e delle caratteristiche isolate del posto. Il cumulo di rifiuti inizia a presentarsi notevole ed in progressiva espansione. Peraltro - come spesso accade - l'area così trasformata in ricettacolo di rifiuti attira

paradossalmente, incoraggiandoli, altri soggetti che vedendo lo stato di degrado si sentono in diritto a loro volta di gettare rifiuti vari sul posto.

Si sta dunque creando il presupposto per un radicamento stabile e permanente di una vera e propria discarica illegale.



A chi rivolgersi

- Certamente competente in primo luogo e per logica procedurale è la Polizia Municipale (o Polizia Locale) del Comune interessato che è l'organo di polizia giudiziaria ed amministrativa direttamente interessato istituzionalmente al caso.
- Comunque ogni altro organo di polizia statale o locale è competente.
- La segnalazione va inviata - anche ed in aggiunta per gli aspetti amministrativi - all'ARPA competente per territorio, all'Assessorato comunale competente in materia di ambiente e rifiuti, ed infine al Sindaco per conoscenza.



Disciplina giuridica

La materia della gestione dei rifiuti - legali ed illegali - è oggi disciplinata dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod..

Tale norma rappresenta la legge quadro di settore in questa materia. Tutto il decreto in questione, nel gergo comune, viene indicato come “T.U. ambientale” in quanto si compone - dopo le modifiche apportate dalla legge n. 68/2015 che ha introdotto la nuova Parte Sesta bis - sostanzialmente di sette parti che affrontano i diversi aspetti della normativa in materia di tutela dell’ambiente. In realtà questa definizione è impropria perchè non si tratta di un vero e proprio testo unico normativo (come potrebbe ad esempio essere il codice della strada,) in quanto non è costituito da una serie di articoli coordinati ed esaustivi tra loro, ma il D.Lgs. n. 152/06 costituisce un semplice raggruppamento - in un unico testo - di una serie di leggi pregresse che disciplinano vari aspetti della normativa ambientale, ma che non esauriscono tutta la disciplina di settore. Quindi in realtà, anche per i rifiuti, oltre alla disciplina base dettata dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06, bisogna poi fare riferimento anche ad altre leggi integrative che disciplinano singoli e specifici aspetti. Così è - ad esempio - per le discariche le cui regole si trovano nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il caso sopra descritto si pone al confine tra le regole sull’abbandono dei rifiuti, il deposito incontrollato dei medesimi e la discarica abusiva. Infatti si deve sottolineare che è errato, quando si nota su un’area un cumulo di rifiuti, pensare automaticamente che si tratti di una discarica abusiva. Questa è, dunque, una errata interpretazione di uso molto comune, ma che non corrisponde alle regole giuridiche e quindi spesso ci induce a presentare una denuncia formalmente sbagliata.

Infatti, nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 viene prevista la sanzione base per chi opera un modesto abbandono di pochi rifiuti con un’azione isolata. L’art. 192 prevede tale divieto e gli artt. 255, comma 1, e 256, comma 2, delineano le relative sanzioni. Viene prevista una sanzione amministrativa per un privato che opera un abbandono isolato di rifiuti di qualunque tipo (sia pericolosi che non pericolosi), mentre lo stesso identico abbandono operato da un titolare di impresa o responsabile di ente viene sottoposto ad una sanzione penale.

Il che significa che, se viene individuato un privato cittadino che abbandona in modo isolato un rifiuto proveniente dalla propria abitazione (e dunque un rifiuto domestico non pericoloso o pericoloso) dobbiamo tenere presente che costui sarà



soggetto ad un verbale per irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e dovrà obbligatoriamente rimuovere i rifiuti.

Se, invece, tale azione è posta in essere da un titolare di impresa o responsabile di ente per un rifiuto di origine aziendale (ma sempre modesto e con azione isolata) il responsabile sarà perseguito con una denuncia penale (fermo restando anche per lui l'obbligo di rimozione dei rifiuti).

Questi due casi, per i qualunque organo di polizia statale o locale ha l'obbligo di intervenire di iniziativa o su segnalazione di un privato cittadino, riguardano pertanto un gesto isolato di abbandono di rifiuti e pertanto un fatto veramente minimo.

Ove, invece, i due soggetti sopra indicati (privato o azienda) non si limitino ad un modesto abbandono isolato di rifiuti ma vadano a creare un cumulo più consistente di rifiuti con una o più azioni (e cioè, più abbandoni seriali e ripetitivi che fanno cumulo oppure un unico riversamento, però di grande consistenza, con una sola azione) andranno incontro rispettivamente all'illecito amministrativo (se si tratta di soggetto privato) o all'illecito penale (se si tratta di soggetto aziendale) per un "deposito incontrollato" di rifiuti, fattispecie prevista dagli stessi articoli sopra citati.

Va sottolineato che in questo caso siamo passati dal modesto abbandono isolato ad un accumulo di rifiuti più consistente e visibile e che poi, in alcuni casi, può raggiungere una estensione ed una volumetria importante. Di conseguenza proprio a causa della grandezza dell'accumulo nel gergo comune questa ipotesi viene classificata come "discarica" ma non è così perchè siamo ancora in un ambito di modesta entità volumetrica che non può ancora far scattare il concetto giuridico di discarica che pretende quantità e tempi di permanenza dei rifiuti molto più estesi.



Fino a tale tipo di illeciti i fatti possono essere denunciati a qualunque organo di polizia come abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti, verranno irrogate le rispettive sanzioni ai responsabili nel caso in cui questi vengano individuati e gli stessi saranno destinatari di un ordine di rimozione immediata di rifiuti inpartito direttamente dall'organo di polizia se colti sul fatto (flagranza) o successivamente di specifica ordinanza del dirigente comunale per la rimozione dei rifiuti e rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/06). Attenzione: la violazione di tale ordinanza (e cioè il non rimuovere i rifiuti) costituirà reato sia per il privato che per il soggetto aziendale.

Ma allora quando questo accumulo diventa discarica?

Va sottolineato che il concetto di *discarica abusiva* corrisponde ad una situazione molto più importante e complessa. Infatti non basta un accumulo piccolo o medio di rifiuti per aversi una discarica in senso stretto sotto il profilo giuridico.

È infatti necessaria la presenza in quella determinata area di un consistente

quantitativo di rifiuti, di uno spazio significativo e - soprattutto - per un tempo stabile e permanente. Soltanto in questo caso si potrà integrare il reato previsto dall'articolo 256/3° comma del decreto legislativo n.152/06 (che riguarda, appunto, il reato di discarica abusiva).

Ma – deve essere sottolineato – che il concetto giuridico e formale di discarica abusiva va individuato anche alla luce del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (norma che disciplina la discarica in linea generale).

Che cosa è una discarica abusiva? Paradossalmente questo concetto è rimesso alla dottrina ed alla giurisprudenza, giacché se le norme stabiliscono i parametri di una discarica “regolare”, il concetto di discarica abusiva non è espresso chiaramente in nessun testo normativo.

Certamente la definizione di discarica dettata dall'articolo 2 lettera g) del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, apporta un significativo segnale di identificazione; in base a tale testo per discarica si intende un’ “*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno*”.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 28 dicembre 1994 n. 12753 hanno delineato con precisione il concetto di realizzazione e gestione di discarica; e poiché le stesse Sezioni Unite non hanno da allora mai mutato orientamento, il concetto espresso è formalmente ma anche sostanzialmente valido nel contesto della attuale normativa vigente.

Si legge nella motivazione della sentenza che: “(...) *la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione dell'opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti (...)*”. La seconda ipotesi, di gestione di discarica senza autorizzazione: “*presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva. Essendo esso centrato sulla gestione, non importa se per un intervallo, non vengano scaricati rifiuti nell'area di discarica a causa di una circostanza contingente*”.



Dunque, secondo le Sezioni unite, per la realizzazione di una discarica abusiva occorre un'attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo attraverso una serie di azioni logico-operative e soggettive tali da integrare appunto una fattispecie tesa a realizzare concretamente quel complesso sicuramente impegnativo stabile e duraturo nel tempo che rappresenta il concetto di discarica.

È pertanto un concetto riferito ad un evento importante, lontano dalla immagine comune di discarica. Anche in questo caso vi è differenza tra il quotidiano e diffuso modo di vedere e classificare le cose e le costruzioni giuridiche relative.

Non va dimenticato che, comunque, la sopra citata disposizione legislativa non prevede e non stabilisce in negativo il concetto di discarica abusiva. Dunque è inevitabile continuare ad operare una elaborazione di tale principio sulla base della giurisprudenza.

La Cassazione ha statuito che: *“le caratteristiche delle modalità e dei tempi d'accumulo dei materiali delineano la nozione normativa di discarica abusiva punibile quando, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, sicché rientra nella nozione in parola l'accumulo sul suolo ripetuto dei rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli dei rifiuti e dello spazio occupato, a nulla rilevando la circostanza che tale accumulo avvenga sullo stesso terreno in cui è situato l'operatore che in parte li tratta...”* (Corte di Cassazione – Sez. III – sentenza del 12 dicembre 2006, n. 40446).

Per la realizzazione di una discarica abusiva occorre, quindi, un'attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo attraverso una serie di azioni logico-operative e soggettive tali da integrare appunto una fattispecie tesa a realizzare concretamente quel complesso sicuramente impegnativo stabile e duraturo nel tempo che rappresenta il concetto di discarica.

Tali assunti sono stati confermati dai giudici della Suprema Corte anche in tempi più recenti, per cui: *«...si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo»* (Cassazione Penale – Sez. III – sentenza dell'11 novembre 2015, n. 45145).



Il sistema sanzionatorio per la discarica abusiva è disciplinato dall'art. 256, 3° comma, del decreto legislativo 152/06; le pene sono piuttosto severe perché chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, mentre in caso di rifiuti pericolosi la pena dell'arresto è da uno a tre anni e l'ammenda è da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro.

Ma il punto essenziale è nella previsione in base alla quale sia in caso di condanna ordinaria sia in caso di patteggiamento consegue la confisca obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva e questo non solo se detta area è di proprietà dell'autore ma anche del compartecipe al reato. Ciò significa peraltro che se la confisca è prevista a livello dibattimentale appare automatico e inevitabile che il terreno giunga al processo in stato di sequestro perché non si può confiscare un bene che non è sequestrato in sede penale; ed ancora di conseguenza detta prassi rende obbligatorio il sequestro di iniziativa da parte degli organi di polizia giudiziaria appena il reato di discarica abusiva viene da loro accertato.

Si sottolinea comunque il rilevante effetto deterrente che detta norma può rappresentare atteso che il responsabile del reato ed il suo compartecipe (sottinteso: al quale si deve addebitare il reato per dolo o colpa) vede definitivamente sottratta alla propria disponibilità l'area ove sorge la discarica (e questo naturalmente anche se trattasi di area interna ad un'azienda e non solo di terreno ordinario).





Commento

Lo scarico occasionale di rifiuti (leggi: abbandono) non può certamente in se stesso e da solo essere scambiato con il concetto di realizzazione di discarica, e questo anche se questo scarico occasionale avviene su quella che in se stessa è già oggettivamente una discarica.

Chiariamoci in altri termini. In molti siti, specialmente nelle immediate periferie delle città, ignoti hanno trasformato da tempo alcuni terreni in discariche abusive di fatto e spesso capita che un ulteriore soggetto viene trovato mentre getta un piccolo quantitativo di rifiuti suppletivo su questo cumulo che in se stesso rappresenta oggettivamente (ed anche giuridicamente) una discarica.

A questo punto il dubbio che si era posto (e si pone ancora oggi con la nuova normativa) è se detto ulteriore ed ultimo soggetto possa essere chiamato a rispondere per questo gettito isolato di rifiuti del reato di concorso in realizzazione di discarica abusiva, o se invece debba essere esclusivamente sanzionato per l'abbandono isolato di rifiuti sulla base dell'attuale art. 192 del decreto legislativo 152/06.

Riteniamo che la seconda risposta sia certamente la più logica e la più conforme al dettato di legge. Un soggetto che abbandona in modo isolato ed occasionale dei rifiuti certamente risponde sempre e comunque del sistema sanzionatorio in ordine all'abbandono stesso; e questo sia che l'abbandono avvenga su un terreno sgombero e pulito sia che, in ipotesi, avvenga su un terreno che, da altri e senza alcun nesso di collegamento causale ed operativo con la propria diretta attività, sia stato in precedenza trasformato di fatto in una discarica abusiva.

Naturalmente, il soggetto risponderà di sanzione amministrativa se privato, e di sanzione penale se titolare di ente o di impresa; ma questo pur sempre nell'ambito del sistema sanzionatorio dell'art. 192 in questione (e dunque art. 255, comma 1, nel primo caso, ed art. 256, comma 2, nel secondo caso).

Può sussistere una ipotesi intermedia, laddove il soggetto colto nell'atto dell'abbandono di rifiuti in realtà venga ad essere considerato come il realizzatore di fatto della discarica stessa o comunque come un attivo partecipante; ma, in tal caso, l'onere della prova di questa ulteriore fattispecie oggettiva e soggettiva ricade sempre sull'organo di vigilanza. In altre parole, sarà onere dell'organo di vigilanza dimostrare che quello scarico (leggi: abbandono) di rifiuti per il quale il soggetto viene colto sul fatto non è un abbandono isolato e geneticamente avulso dalla pregressa realizzazione della discarica, ma costituisce in realtà soltanto l'ultimo atto di una serie di atti di abbandono omogenei pregressi che hanno, nella loro sinergia e consecuzione temporale,



realizzato o comunque fortemente contribuito a realizzare quella discarica abusiva ubicata su quel sito.

Quindi, in ipotesi, per dirigerci su un caso concreto, se la discarica abusiva è formata da materiali sostanzialmente omogenei di una certa tipologia e di una certa individuabile provenienza oggettiva e soggettiva, non vi è dubbio che il soggetto trovato a scaricare per l'ennesima volta materiali qualitativamente e oggettivamente omogenei rispetto a quelli dei quali è formata in tutto o in gran parte la discarica, può essere chiamato a rispondere del reato di realizzazione di discarica (argomentando che quell'ultimo scarico è di materiale oggettivamente omogeneo e soggettivamente sinergico rispetto a tutti o sostanzialmente quasi tutti o gran parte di altri scarichi precedenti che hanno realizzato in tutto o sostanzialmente in gran parte la discarica abusiva).

In tal caso, l'ultimo scarico non sarà considerato un abbandono isolato ex art. 192, D.Lgs. n. 152/06, ma verrà considerato come la prova finale di un'attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo che all'esito ha portato alla realizzazione di discarica abusiva.

Quindi, soltanto in quest'ultimo caso a carico del soggetto colto sul fatto nell'atto dell'abbandono potrà ricollegarsi non già la più modesta sanzione dell'abbandono, ma denunciarlo per il reato di realizzazione di discarica abusiva.

In tutti gli altri casi, qualunque soggetto, privato o titolare di impresa o ente, che venga colto mentre abbandona o esegue un deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o un riversamento nelle acque deve essere perseguito sulla scorta del sistema delineato dalla sinergia degli artt. 192, 255 e 256 del decreto legislativo 152 del 2006.



PARTE TERZA

**Dizionario (semplificato)
dei termini giuridici-ambientali**

Abbandono di rifiuti: L'art. 192 del D.Lgs n. 152/06 prevede il principio-base (che caratterizza tutto l'impianto del decreto) del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; analogamente lo stesso articolo vieta la parallela immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

Il sistema sanzionatorio conseguente è disciplinato dagli artt. 255 e 256 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 .

In primo luogo, si rileva che l'art. 255 riguarda la fattispecie dell'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti operato da privati cittadini, mentre se la stessa attività illecita è commessa da un titolare di ente o impresa si applica la sanzione penale di cui all'art. 256, secondo comma.

La previsione dell'art. 256, comma secondo, è fattispecie totalmente e sostanzialmente diversificata rispetto al corpo di previsione dall'art. 255: poiché l'art. 256, comma secondo, prevede espressamente l'abbandono/deposito incontrollato operato da titolari d'impresa e responsabili di enti (con comportamento assolutamente identico e parallelo rispetto a quello previsto dall'art. 255 comma primo), appare chiarissimo che lo stesso comportamento viene diversificato a livello di responsabilità soggettiva.

Infatti a parità di abbandono o deposito incontrollato, se il soggetto è un privato va incontro alla sanzione amministrativa di cui all'art. 255, primo comma, mentre se è un responsabile di impresa o ente è soggetto alla sanzione penale di cui all'art. 256 secondo comma.

Evidentemente con ciò il legislatore ha ritenuto potenzialmente più pericolosa l'attività illecita da parte di quest'ultima categoria di persone rispetto a quella dei privati.

Il legislatore ha disciplinato in modo differenziato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, prevedendo sanzioni diverse a seconda che la fattispecie sia posta in essere dal privato cittadino o da titolari enti o imprese, non con riferimento al soggetto che materialmente compie l'atto, ma in riferimento alla imputabilità dello stesso, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo compie.

Si vuole cioè dire che se il cittadino abbandona rifiuti prodotti nell'esercizio di impresa risponderà non con la sanzione prevista per l'abbandono del privato, ma in concorso con il responsabile dell'impresa che quei rifiuti ha prodotto (sanzione penale).

Ulteriore principio importante è stabilito nel terzo comma dell'art. 192 D.Lgs. n. 152/06, laddove, a parte l'irrogazione delle sanzioni (amministrative o penali secondo i casi), in ambedue i casi (violazione del divieto da parte di privato o da parte di titolari di imprese/responsabili di enti) viene stabilito l'ob-

bligato a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Al riguardo è espressamente previsto che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Per un approfondimento su quest'ultimo tema vedi "ordinanza rimozione rifiuti e rimessione in pristino dello stato dei luoghi". Vedi anche "deposito incontrollato di rifiuti".

Abbattimento opere edilizie abusive: vedi "demolizione opere edilizie abusive".

Accessi ed ispezioni: ai sensi dell'art. 129, D.Lgs. n. 152/06 - parte terza, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Premesso che come soggetti incaricati del controllo devono essere considerati sia gli organi amministrativi preventivi e di vigilanza ma, a maggior ragione, anche tutte le forze di polizia statali e locali con funzioni di polizia giudiziaria, consegue che l'impianto organizzativo e normativo del presente articolo riguarda tutti coloro che in qualche modo a livello amministrativo e/o di polizia giudiziaria hanno un potere di controllo e di vigilanza in materia di normativa antinquinamento.

In ordine a quanto delineato invece dal presente articolo in modo specifico, si rileva che i poteri degli organi di vigilanza e controllo sono stati ampliati e comunque definiti in modo minuzioso dalla norma.

Infatti, nella prima parte si può dedurre in modo inequivocabile che l'ingresso ed il controllo dell'organo di vigilanza non deve essere limitato esclusivamente al punto del prelievo (pozzetto di ispezione) e comunque alla prassi esclusiva degli scarichi. Infatti, nel presente articolo il soggetto dedito al controllo è legittimato ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e soltanto in ultima battuta anche i prelievi necessari per lo svolgimento del proprio mandato.

PARTE QUARTA

**Schemi esemplificativi
riassuntivi**

**QUANDO NOTIAMO UN FENOMENO
DI DEGRADO AMBIENTALE
SUBITO PENSIAMO A "FARE UNA DENUNCIA"...**


**Ma giuridicamente questo ha un senso?
Tutto ciò che danneggia l'ambiente è illegale?**

NO! Infatti molte realtà che,
apparentemente sono di palese
danno per l'ambiente, non
integrano un illecito formale
ma devono essere affrontate
a livello
politico, sociale e culturale

Un fatto o un comportamento possono, invece, essere qualificati
come **ILLECITI** - e dunque soggetti ad una
DENUNCIA all'Autorità - soltanto se sono
espressamente e specificamente proibiti (o resi obbligatori) da
una legge e questa legge deve - a sua volta - prevedere una
sanzione a carico di chi non osserva il divieto o l'obbligo sancito

**Entriamo a questo punto nel campo degli illeciti:
ma non tutti gli illeciti sono soggetti a "denuncia"...**

Infatti gli illeciti a loro volta sono graduati secondo la gravità dei
fatti e dei comportamenti. La casistica delle violazioni di legge è
vastissima ed il legislatore ha previsto una scala
proporzionata di sanzioni rispetto alle varie gravità degli illeciti
posti in essere. Una violazione di legge, dunque, può integrare un
reato (fatti più gravi) od un illecito amministrativo (fatti meno
gravi) ma anche un illecito di tipo civilistico.
Solo per i reati potremo inoltrare una "denuncia"...



**SE UN ORGANO DI POLIZIA
NOTA DI INIZIATIVA UN REATO A DANNO
DELL'AMBIENTE O DEGLI ANIMALI...**

...COSA DEVE FARE?

HA IL DOVERE NON DEROGABILE DI INTERVENIRE
ALTRETTANTO DI INIZIATIVA
SULLA BASE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Il dovere primario
è quello di impedire che il
reato venga portato ad
ulteriori conseguenze
e/o reiterato**

Non esiste giuridicamente una
possibilità in base alla quale un
organo di PG statale o locale
possa dichiararsi incompetente per reati a danno dell'ambiente o degli animali e -
dunque - il dovere di intervento
è connaturale alle funzioni
svolte in quel momento

Non è certamente necessario che un reato in generale (perseguibile di ufficio) - ivi compresi quelli a danno dell'ambiente e degli animali - venga denunciato da un privato ma il dovere di intervento della PG si attiva automaticamente anche se il reato è notato di iniziativa o se si viene a conoscenza del fatto in qualunque modo

A nostro avviso - peraltro - possono validamente e ritualmente consentire l'attivazione di indagini di iniziativa da parte della PG in generale per reati ambientali o a danno di animali anche:

- * notizie apparse sui giornali di carta stampata;
- * notizie apprese da notiziari radio e televisivi;
- * notizie ricavate da internet;
- * informazioni assunte in via indiretta purchè di fonte legale.

PARTE QUINTA

Approfondimenti

§ 1. STORIA DELLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI: DALL'ANIMALE OGGETTO ALL'ANIMALE OGGETTO DELLA TUTELA

(Estratto parziale dalla tesi di laurea del Dott. Andrea Santoloci)

Il rapporto uomo-animale, dall'antichità ai nostri giorni, è stato sempre sostanzialmente basato su una sostanziale indifferenza, e di conseguenza da sempre l'uomo ha fatto un uso strumentale degli animali dell'ambiente in una visione di preteso dominio assoluto in primo luogo verso gli animali. La filosofia occidentale infatti ha posto la differenza tra uomo e animale come una verità inconfutabile, usandola per legittimare la prevaricazione - violenta e spietata - dell'uomo sull'animale ed un particolare nel rapporto, appunto, verso gli animali, l'uomo si è convinto che la forza del suo intelletto gli conferisca il diritto di appropriarsi della vita di tutti gli altri esseri che popolano l'universo e di sfruttarne senza limiti ogni aspetto della loro esistenza senza alcuna remora sulle sofferenze inferte. Ma il "dibattito" su scuole di pensiero opposte su questo punto specifico trova radici antiche. Partendo dal presupposto che si tratti di "cose" prive di ogni capacità sensoriale e reattiva. Aristotele riconosce solo all'uomo la capacità di ragionare e, proprio su tale assunto, sostiene la legittimità dello sfruttamento indiscriminato di tutti i viventi: "Le piante esistono per gli animali, e gli animali esistono per l'uomo (...). Poiché la natura non fa nulla che sia imperfetto o inutile, ne consegue che ha fatto gli animali per l'uomo" (Aristotele, *Politica*, I, 8, 1256 b.). Teofrasto (370-287 a.C.) si discostò dalla dottrina del suo maestro, sostenendo che uomini e animali fanno parte di una medesima *koinomia*, "comunità", e pertanto tra gli uni e gli altri deve intercorrere un rapporto fondato sulla giustizia, soprattutto come garanzia del diritto alla vita che appartiene ad ogni essere dotato di sensibilità. "Se qualcuno sostenesse che, non diversamente che i frutti della terra, il dio ci ha dato anche gli animali per il nostro uso, è comunque vero che, sacrificando esseri viventi, si commette contro di loro un'ingiustizia, perché si fa rapina della loro vita.... Si può dire che anche alle piante rubiamo qualcosa; ma questo furto non è commesso contro la loro volontà. Esse lasciano cadere i frutti anche se non le tocchiamo; e la raccolta dei frutti non comporta la distruzione delle piante, come avviene per gli esseri viventi quando perdono la vita" (Cfr. Dario Del Corno, *Introduzione a Plutarco, Adelphi*, Milano 2001, in cui l'autore cita la *Metafisica* di Teofrasto). Plutarco nei tre opuscoli di estrazione "filo-animalista" dei suoi *Moralia* sostiene con vigore il diritto degli animali a non patire la sopraffazione degli uomini. I tre racconti affrontano il tema secondo prospettive diverse, il cui sfondo comune è, comunque, un'appassionata pietà per la sofferenza incolpevole; documentano l'energia con cui il più magnanimo dei Greci adotta una posizione controcorrente, attaccando l'antropocentrismo che domina la concezione greca dell'universo. Egli intende dimostrare che anche gli animali orientano il loro comportamento secondo razionalità, senso morale e giustizia. Una vera anticipazione delle moderne teorie che si svilupperanno nei secoli successivi.

“*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*”. Le radici della legislazione, o meglio dei canoni giuridici a tutela degli animali trovano profonde radici in questo principio sulla base del quale già nell’antichità veniva censurato e condannato l’incrudelimento ed il maltrattamento degli animali stessi. Argomentando, in un concetto assai lungimirante ed acuto, che la crudeltà non ha confini: possono essere diversi l’oggetto e la destinazione, ma l’animo portato verso forme di crudeltà è per natura perverso. Ed il maltrattare gli animali fu allora ritenuto indice di animo negativo; e di una negatività che, indirizzandosi verso esseri pur sempre viventi, è pericolosamente vicino al confine verso i propri simili. Socrate chiese, nell’“agorà”, una pesante pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino ateniese, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più deboli manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di rispetto civile anche con i propri simili. Nel diritto romano, una costituzione del 316 d.c. stabiliva: “*Equos, qui publico cursui deputati sunt, non lignis vel fustibus, sed flagellis tantummodo agitari decernimus; poena non defutura contra eum, qui aliter fecerit*” (vedi E. Costa, “Crimini e delitti da Romolo a Giustiniano”, Bologna, 1921, pp. 131 e 132). Merita citazione anche il Capitolare III di Carlo Magno, dell’ 803, art. 18: “*Quiconque eut coupé le poil de l’épaule droite de son chien, sera ajourné a notre Cour*”.

Nel corso della storia ritroviamo inoltre diverse testimonianze di illustri personaggi che hanno sostenuto il principio che vuole la sevizia verso gli animali come un atto immorale ed incivile in se stesso, per la sua stessa realtà e natura, perché diretto verso esseri viventi e sensibili; esseri troppo spesso visti e considerati come cose, oggetti materiali di cui disporre ed usufruire e, conseguentemente, su cui infierire gratuitamente quasi che non si trattasse invece di entità viventi in grado di percepire sensibilità e stimoli di sofferenza connaturali ad una essenza biologica organica. E potremmo citare in tal senso Leonardo da Vinci, che giunse a sostenere (lasciandocene anche nota testimonianza scritta) la necessità di severe punizioni in questi casi, Kant ed Albert Schweitzer nelle cui opere si ritrovano molto spesso concetti in sostegno del rispetto delle forme di vita animale.

Nella Francia del XVII sec. di René Descartes si ritrova la visione antropocentrica già propria degli antichi. Egli paragona gli animali alle macchine, agli orologi, agli automi: li definisce “bruti privi di pensiero” (R. Descartes, *Gli animali sono macchine* (Discorso sul metodo, SEI, Torino 1978, pp. 88-93). Il filosofo ammette che gli animali abbiano delle sensazioni, ma secondo lui queste sono solo modificazioni degli organi sensoriali, quali orecchi e occhi, in seguito a una stimolazione esterna. In pratica, gli animali non avrebbero alcuna consapevolezza delle proprie sensazioni, né alcun tipo di pensiero. Da queste premesse risulta evidente il convincimento di Cartesio per cui l’uomo possiede diritti assoluti sugli animali e può utilizzarli come meglio crede, anche per il semplice divertimento.

I provvedimenti moderni contro il maltrattamento di animali provengono dall'Inghilterra. La prima legge inglese sull'argomento risale al 1822; a questa succedettero parecchie altre. Nel 1911 venne emanato il "Protection of Animals act", che dà la nozione dei maltrattamenti punibili, estende le sue disposizioni anche agli animali selvatici in stato di cattività, definisce i poteri delle autorità e commina le pene per i contravventori. Molti altri Stati hanno seguito l'esempio inglese.

Oggi, nella nostra società moderna questo tema, relegato fino a ieri in un dimenticatoio e ghetizzato ad argomento di interesse apparentemente limitato ad anziane signore pietose, vede un rinnovato interesse sociale. Si è infatti sviluppato un movimento culturale realista, moderno, rinforzato dalle recenti evoluzioni nel campo ecologico inteso nel suo senso più ampio. In quel crescente bisogno di "domanda ecologica ed etica" che l'opinione pubblica oggi richiede, rientra in senso lato il desiderio di un nuovo rapporto tra uomo, ambiente ed animali. Richard Ryder coniò, nel 1983 il termine di "specismo", col quale si indica il diverso comportamento tenuto da buona parte del genere umano nei confronti degli animali per il solo fatto che questi ultimi non appartengono alla nostra specie. Così come i razzisti discriminano gli uomini in base all'appartenenza a una determinata razza e i sessisti in base al sesso, gli specisti discriminano gli esseri viventi in base all'appartenenza o meno alla specie umana. Su questo retroterra culturale storico si evolve nel nostro tessuto sociale moderno la difficile strada della tutela giuridica degli animali. Il sistema giuridico voluto dall'uomo per l'uomo è dunque caratterizzato da sostanzialmente antropocentrismo: l'uomo è il centro della società ed è il referente principale - se non unico - del sistema normativo e questa situazione si presenta più o meno invariata nei diversi ordinamenti giuridici. In questa situazione appare logico che gli animali hanno da sempre trovato ben poco spazio per affermare la propria soggettività dal punto di vista giuridico, e sono stati considerati quali "cose" a completa disposizione del genere umano. Fondamento degli ordinamenti giuridici è quindi una visione antropocentrica basata sull'assunto della priorità del genere umano rispetto a qualsiasi altro essere vivente. Tuttavia questa, anche storicamente non è l'unica logica esistente, poiché si è sviluppata nel corso del tempo ma in questi ultimi decenni in modo particolare e veloce, una diversa valutazione del rapporto uomo-animali, volta a dimostrare che anche gli animali sono esseri senzienti, in grado di provare piacere e dolore, di elaborare desideri e aspettative e che per questo meritano una evoluzione della propria disciplina giuridica.

La storia della tutela giuridica degli animali nel contesto della legislazione nazionale è stata sempre improntata ad una difficile evoluzione di principio che ha trovato radice in pregressi ed arcaici aspetti concettuali che hanno sempre risentito di un vizio genetico di fondo: l'animale considerato come una "res", al pari di qualsiasi "oggetto" inanimato.

Questo retroterra culturale - elevato a principio di diritto - ha sempre condizionato l'impostazione normativa di settore, ed ancora oggi esistono retaggi di

§ 2. L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO NEL CONTESTO DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE ED A DANNO DEGLI ANIMALI

Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reati ambientali ed a danno degli animali è un atto di primaria importanza.

Va ricordato e premesso che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale.

Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità, prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati.

Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. L'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). Laddove non sia possibile l'intervento tempestivo dell'Autorità giudiziaria è consentito alla polizia giudiziaria sequestrare i medesimi beni prima che essi si disperdano nelle more dell'intervento del Pubblico Ministero (art. 354/II° comma c.p.p.). Dunque, sulla base dell'art. 354 la polizia giudiziaria di iniziativa con il sequestro probatorio assicura nella disponibilità potenziale ed operativa dell'Autorità Giudiziaria il corpo di reato e le cose pertinenti al reato stesso, sottraendole al possessore, in particolare quando esista il pericolo che tali cose si alterino, si disperdano o comunque si modificino. Con la specifica finalità di assicurare i sistemi probatori. Qualora la polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, dovesse provvedere di propria iniziativa al sequestro probatorio, il Pubblico Ministero lo dovrà convalidare nelle 48 ore successive (artt. 354 e 355 c.p.p.).

Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro probatorio, la polizia giudiziaria espone dettagliatamente nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito. Il Pubblico Ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose

sono state sequestrate. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre - entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro - richiesta di riesame.

Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile, anche perché può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria (sulla base del disposto dell'art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto dell'art. 354 c.p.p il quale cita solo gli ufficiali di P.G.: *"Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria"*).

Tuttavia, attenzione: la motivazione è molto importante, perché come sopra accennato questo atto sarà esposto a doppia verifica: la convalida del P.M. e l'eventuale riesame se il soggetto passivo propone richiesta di riesame contro il decreto di convalida. Questo ci induce a sottolineare che le motivazioni non devono essere scarse e superficiali, ma approfondite e ben dettagliate per poter meglio essere valutate nelle due sedi di rilettura critica citate. Molti organi di P.G. ritengono che una volta consegnato il verbale al P.M. hanno concluso il loro operato, ma vediamo invece che questo non è vero perché per l'iter di quel verbale, di fatto, inizia proprio in quel momento la fase più difficile e rischiosa sotto il profilo procedurale... Una scarsa ed errata motivazione, trascritta in verbali magari prestampati con poche righe di spazio utile, sarà soggetta a rischio elevato di censura nelle due sedi citate.

Il sequestro probatorio è molto diffuso tra gli operatori di polizia giudiziaria ambientale, molti dei quali lo considerano di fatto l'unico sequestro possibile di loro iniziativa... Questo non è condivisibile e rischia di relegare l'attività di sequestro solo a tale ipotesi, che è certamente di minore consistenza, di più difficile dimostrazione come necessità (può essere surrogata da foto, filmati o altri documenti a livello probatorio...) e di modesto effetto deterrente e repressivo. È invece molto più efficace il sequestro preventivo, che spesso la P.G. ritiene - erratamente - di esclusiva competenza del magistrato. In realtà, anche gli ufficiali di P.G. possono - ed anzi devono - eseguire il sequestro preventivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esigenza che - in pratica - è comune a quasi tutti i reati ambientali ed a danno degli animali.

Il sequestro preventivo è infatti atto più significativo (anche se sensibilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell'art. 321, comma 3/bis, c.p.p. la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l'agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedi-